

<p>Art.2 Modalità di posizionamento all' interno del Centro Storico</p> <p>2.1 In via generale all'interno del Centro Storico l'installazione di mezzi pubblicitari può essere autorizzata secondo le prescrizioni relative al mezzo specifico riportate all'art.9 del presente piano e alle schede dell'ABACO, con i limiti di cui all'art.7 e, se di natura permanente su suolo pubblico, solo nelle ubicazioni previste dalla Tav. E.</p> <p>2.2.L'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è vincolata alle indicazioni del Piano di Qualificazione Urbana del centro storico. In attesa della sua approvazione, si prevede, a titolo di misura di salvaguardia, il divieto di installazione, ad eccezione delle preinsegne, nei seguenti siti: via Roma (compresi i portici), Via Saffi, piazza S.Stefano e piazza Mazzini con le relative vie confluenti.</p>	<p>Art.2 Modalità di posizionamento all' interno del Centro Storico</p> <p>2.1 In via generale è vietata l'installazione su suolo pubblico di cartelli per pubblicità commerciale di natura temporanea (in particolare campagne promozionali e nuove aperture di negozi e supermercati) all'interno del Centro Storico e nelle zone di interesse turistico per la vicinanza o per tutelare la vista di monumenti, immobili storico artistici, reperti di archeologia industriale, scorci panoramici, insediamenti meritevoli di valorizzazione anche se di recente edificazione e profili urbani qualificanti dell'immagine della città ecc. Si richiama il disposto dell'art. 1 comma 2 p.2</p> <p>2.2 In centro Storico l'installazione su suolo pubblico di strutture leggere e amovibili (quali espositori, lavagne, porta menù e totem in cartone o polionda automontanti) che segnalano la presenza di un esercizio commerciale/pubblico esercizio o i prodotti/servizi allo stesso riferiti è vincolata alle indicazioni del Piano di Qualificazione Urbana del centro storico.</p> <p>In attesa della sua approvazione, si prevede, a titolo di misura di salvaguardia, il divieto di installazione, nei seguenti siti: via Roma (compresi i portici), Via Saffi, piazza S.Stefano e piazza Mazzini con le relative vie confluenti, con le seguenti eccezioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualora l'esercizio sia privo di vetrine sulla pubblica via a condizione che l'installazione avvenga in aderenza all'ingresso e solo durante l'orario di apertura; 2. se all'esercizio è già stata autorizzata l'occupazione di suolo pubblico per dehors, esposizione di merci, vasi e arredi vari ecc e la pubblicità è all'interno dello spazio già regolarmente autorizzato o in aderenza all'ingresso/vetrine fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte del Comando Polizia Locale che non si crei intralcio alla circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli; 3. se si tratta di bar, ristoranti e attività di ricezione turistica prive dell'occupazione di cui al p.2, a condizione che l'installazione avvenga in aderenza all'ingresso e solo durante l'orario di apertura, fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte del Comando Polizia Locale che non si crei intralcio alla circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli.
--	---

<p>Art. 4 Modalità di posizionamento fuori dei centri abitati</p> <p>4.1 Al di fuori dei centri abitati, l'installazione di mezzi pubblicitari consentita, lungo le strade od in vista di esse, dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma, ed alle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par.3, capo I, titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con il D.P.R. 495/1992.</p> <p>4.2 Il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è vietato lungo le strade e i punti panoramici individuati nell'elenco B (Strade esterne ai centri abitati nelle quali è vietata l'installazione degli impianti pubblicitari) del presente piano, come definiti dalle Norme di Attuazione del vigente PRGC, e cartograficamente individuati alle tavole Allegato Tecnico A3a, tav. 1-2-3-4 del PRGC vigente. In tali strade il collocamento di mezzi pubblicitari è vietato al fine di salvaguardare e migliorare le visuali che da esse si godono sul paesaggio circostante.</p>	<p>Art.4 Modalità di posizionamento fuori dei centri abitati</p> <p>Idem</p> <p>4.2 Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (art. 26 Codice della Strada) che sarà cura del Comune richiedere nel corso dell'istruttoria sull'istanza.</p> <p>4.3 Idem</p>
--	--

<p>Art.6 Modalità di installazione e caratteristiche tecniche</p> <p>6.1 Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che, di massima, terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:</p> <p>le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche previo trattamento di zincatura a caldo. Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni devono essere verniciati in colore grigio RAL 7016.</p> <p>le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.</p> <p>le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.</p>	<p>Art.6 Modalità di installazione e caratteristiche tecniche</p> <p>6.1 Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche previo trattamento di zincatura a caldo in colore grigio RAL 7016, fatte salve diverse indicazioni dell'ufficio competente al rilascio, per un miglior inserimento nel contesto circostante.</p> <p>Il pannello deve essere rifinito con cornice dello stesso materiale e colore della struttura. Se l'impianto è monofacciale, il pannello deve essere rifinito anche nel lato non utilizzato.</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p>
<p>6.2 I cartelli e gli altri impianti luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).</p>	<p>Idem</p>
<p>6.3 Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.</p>	<p>Idem</p> <p>All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la vista in planimetria e in sezione del plinto di fondazione con le dimensioni dello scavo.</p>
<p>Art.7 Limitazioni e divieti</p> <p>7.1 Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco e di triangolo e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale.</p>	<p>idem</p>
<p>7.2 L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.</p>	<p>idem</p>

7.3 E' vietata l'installazione di impianti con luce intermittente e di quelli la cui intensità luminosa superi le 150 candele per metro quadrato.	idem
<p>7.4 La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'organo competente. Valgono in ogni caso i divieti e le prescrizioni di installazione ed effettuazione della pubblicità di cui all'art.7 del REGOLAMENTO sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico. L'elenco degli edifici di interesse storico ed artistico è contenuto nell'Allegato Tecnico A3a del P.R.G.C. vigente e fa riferimento alla normativa in materia vigente.</p> <p>Nel centro storico e nelle zone di interesse turistico per la vicinanza o per tutelare la vista di monumenti, immobili storico artistici, reperti di archeologia industriale, scorci panoramici, insediamenti meritevoli di valorizzazione anche se di recente edificazione e profili urbani qualificanti dell'immagine della città ecc. è vietata l'installazione temporanea su suolo pubblico di pubblicità di natura commerciale (in particolare campagne promozionali e nuove aperture di negozi e supermercati).</p>	Idem Abrogato perché spostato all'art. 2
<p>7.5 Nelle aree destinate a parco pubblico e aree verdi (giardini) così come definite dal vigente piano regolatore comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'installazione di impianti pubblicitari è consentita solo:</p> <p>a) nelle aree individuate alla "Tav. E – Individuazione Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna" su apposite piazzole che l'Amministrazione provvederà a delimitare;</p> <p>a) agli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni;</p> <p>b) a impianti pubblicitari con messaggi di pubblica utilità o istituzionali e a quelli di servizio come descritti successivamente all'art. 9 a.6</p> <p>c) impianti pubblicitari con messaggi di pubblica utilità o istituzionali e a quelli di servizio come descritti successivamente all'art.9a.6</p>	idem
<p>7.6 E' vietato utilizzare, ancorare o appoggiare impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente ad alberi, impianti e pali adibiti ad altri usi, colonne di edifici, impianti per la segnaletica stradale e per la pubblica illuminazione.</p> <p>Può costituire eccezione la pubblicità effettuata a mezzo di gonfaloni nei parcheggi dei supermercati e centri commerciali solo se effettuata dallo stesso esercizio commerciale e dedicata alla riproduzione del logo o ad iniziative promozionali proprie con divieto di cessione dello spazio a terzi.</p>	idem

7.7 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.	idem
7.8 E' sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni e delle rotonde, ad eccezione per queste ultime di quanto previsto all'art. 5, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.	idem
7.9 Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le medesime prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stesso.	idem
7.10 E' vietata la pubblicità per conto terzi realizzata mediante la sosta e la fermata di autoveicoli speciali di cui all'art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/921, salvo brevissime fermate di servizio per necessità tecniche e funzionali del veicolo. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Nel Centro abitato è vietata la sosta dei rimorchi (c.d. carrelli appendice) attrezzati di pannelli pubblicitari quando siano staccati dal veicolo trainante e dei ciclomotori ad uso pubblicitario. La pubblicità itinerante con veicoli speciali effettuata non per conto terzi, autorizzati a sostare sulle aree pubbliche, negli appositi spazi destinati alla sosta e parcheggio e nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, quando è stanziale, è assimilabile nei fatti, ad un impianto pubblicitario: come tale è sottoposta al rispetto delle norme del regolamento e del presente piano.	Abrogato e sostituito con art. 9b
7.11 E' vietata l'affissione di manifesti posti in opera direttamente su strutture murarie pubbliche o private o su supporti diversi da quelli appositamente predisposti, fatta eccezione per l'annuncio funebre posizionato all'abitazione dell'estinto.	7.10 idem
7.12 E' vietata l'affissione di necrologi o di manifesti funebri al di fuori degli spazi ed impianti ad essi destinati dal Servizio delle Pubbliche Affissioni, a cui va aggiunta in ogni caso l'abitazione dell'estinto. E' comunque vietata l'affissione di necrologi o manifesti funebri negli spazi o impianti destinati alla pubblicità esterna	7.11 Idem

	<p>7.12 I cartelli “Vendesi/Affittasi” riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza dell’edificio interessato, sulla facciata o recinzione.</p>
<p>7.13 Nei luoghi ove si svolgono fiere, mercati o manifestazioni promossi, istituiti ed organizzati, anche tramite terzi, dal Comune, per tutto il periodo del loro svolgimento, e nel perimetro indicato nella Tav. E - non possono autorizzarsi la pubblicità esterna commerciale di natura temporanea, quella fonica e il volantinaggio, salvo assenso scritto dell’ufficio competente o degli organizzatori dell’evento. Lo stesso limite si applica ai veicoli pubblicitari pur regolarmente autorizzati ai sensi del precedente c. 10.</p>	<p>7.13 Nei luoghi ove si svolgono fiere, mercati o manifestazioni promossi, istituiti ed organizzati, anche tramite terzi, dal Comune, per tutto il periodo del loro svolgimento, e nel perimetro indicato nella Tav. E - non possono autorizzarsi la pubblicità esterna commerciale di natura temporanea, quella fonica e il volantinaggio, salvo assenso scritto dell’ufficio competente o degli organizzatori dell’evento. Lo stesso limite si applica ai veicoli pubblicitari pur regolarmente autorizzati.</p>
<p>7.14 E’ vietato lasciare l’impianto pubblicitario autorizzato in bianco, privo di messaggio.</p>	<p>Abrogato e accorpato al 7.15</p> <p>7.14 Le paline destinate a campagne pubblicitarie temporanee, in attuazione del principio di “decoro e compatibilità ambientale” possono installarsi solo nei siti appositamente individuati, con durata massima dell’esposizione per ciascuna ditta richiedente di 90 giorni nell’anno solare non consecutivi e con obbligo di lasciare il sito libero per almeno 15 gg. tra una campagna pubblicitaria e l’altra; ciascuna ditta richiedente può esporre massimo 20 paline per ciascuna campagna pubblicitaria (scheda A11 dell’ABACO)</p> <p>Nel caso non fosse possibile da parte degli operatori comunali effettuare lo sfalcio erba ove sono posizionate le paline, la ditta provvede a propria cura e spese a sfalciare e pulire l’area sottostante</p>
<p>7.15 E’ vietato lasciare priva di impianto la postazione assegnata in via permanente, per un periodo superiore a 4 mesi continuativi.</p>	<p>7.15 E’ vietato lasciare</p> <ul style="list-style-type: none"> - la postazione assegnata su suolo pubblico priva di impianto - la struttura portante del cartello priva di plancia - il cartello bianco senza messaggi pubblicitari; in caso di pubblicità per conto terzi, in assenza di cliente, la ditta autorizzata deve esporre il proprio logo.

9a.2-Preinsegne (scheda A18 dell'ABACO)

Sono da considerarsi tali i manufatti realizzati a forma rettangolare completati da una freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzati su supporto bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività (commerciale, artigianale, di servizio ecc...) ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

Le preinsegne non dovranno per colore e caratteristiche confondersi con la segnaletica direzionale, a tale scopo non dovranno essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta e non potranno essere realizzate in modo da avere luminescenza per luce riflessa (vietata la catarifrangenza).

Le preinsegne dovranno attenersi ai concetti dimensionali contenuti nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. di cui all'art.48 comma 3.

Gli impianti di preinsegne dovranno essere posizionati ad una distanza minima di metri 1,2 dal limite della carreggiata, ad eccezione del centro storico come previsto dall'ABACO

9a.2-Preinsegne (scheda A18 dell'ABACO)

Sono da considerarsi tali i manufatti realizzati a forma rettangolare completati da una freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzati su supporto bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività (commerciale, artigianale, di servizio ecc...) ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e **comunque nel raggio di 5 km.**

idem

Per le distanze e altezze si rinvia alla scheda A18 dell'ABACO.

In attuazione del principio di "decoro e compatibilità ambientale" di cui all'art. 1, una ditta non può essere presente su più preinsegne nello stesso sito o sullo stesso palo e non è consentito utilizzare la superficie di più preinsegne accoppiate al fine di aumentare le dimensioni della scritta recante il nome della ditta.

Non saranno autorizzate o rinnovate installazioni sino a quando nello stesso sito, i pali esistenti non avranno raggiunto il numero di 6 preinsegne. In tal caso le aziende disciplinano fra loro gli aspetti economici con specifici accordi di natura privatistica.

Qualora necessiti un numero maggiore di preinsegne sarà valutato se possibile collocare a fianco del primo impianto un secondo impianto rispondente agli stessi requisiti, per un massimo 12 attività segnalate in affiancamento nello stesso sito.

La ditta richiedente utilizzerà i pali eventualmente abbandonati e vuoti già presenti nello stesso sito o in alternativa si impegnerà a rimuoverli.

<p><u>9a.4-Locandine,standardi/bandiere /gonfaloni (scheda A13 dell'ABACO)</u> E' l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali.</p> <p>In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione permanente di tali mezzi ex art. 51, comma 10 del D.P.R. n.495/1992.</p> <p>Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio comportanti opere murarie dei mezzi suddetti sugli edifici di cui all'art. 7, comma 2 del REGOLAMENTO Fermo restando il divieto di cui al comma precedente, nei luoghi predetti, l'installazione dei suddetti mezzi può essere autorizzata solo nel caso abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che ivi si tengono.</p> <p>All'interno del centro storico l'installazione in via temporanea di standardi bandiere, gonfaloni può essere autorizzata, solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti partecipati dal Comune.</p> <p>Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno dei negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché sulle relative vetrine, senza richiesta di autorizzazione ma previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione sulla locandina da parte del servizio competente del periodo di esposizione In tutto il territorio comunale, è vietata l'affissione di locandine, qualunque sia la natura del messaggio pubblicizzato, direttamente sulle strutture murarie, sulle facciate degli edifici pubblici e privati e sulle vetrine degli esercizi commerciali chiusi per cessata attività</p>	<p><u>9a.4 - Stendardi/bandiere/gonfaloni (scheda A13 dell'ABACO)</u> Idem</p> <p>Idem</p> <p>In attuazione del principio di “decoro e compatibilità ambientale” di cui all'art. 1, l'installazione di striscioni e standardi per pubblicità commerciale sulle recinzioni o facciate è ammessa solo se l'edificio si trova in zona industriale o se si tratta di pubblicità di cantiere.</p> <p>Idem</p> <p>Sugli edifici di cui all'art. 7, comma 2 del REGOLAMENTO è sempre necessaria il nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza Fermo restando il divieto di cui al comma precedente, nei luoghi predetti e all'interno del centro storico, l'installazione dei suddetti mezzi può essere autorizzata solo nel caso abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che ivi si tengono</p> <p>Abrogato</p> <p>Spostato all'art. 9.a7</p>
--	---

<p><u>9a.7-Impianto di pubblicità e propaganda</u> E' qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile né riconducibile immediatamente alle definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. In tale categoria rientrano le bacheche posizionate sulle facciate degli edifici privati o sulle colonne dei porticati pubblici o di uso pubblico, per le quali si seguono le prescrizioni degli art. 49 e 56 del REGOLAMENTO EDILIZIO L'esposizione pubblicitaria nelle bacheche, installate previo rilascio di idoneo titolo edilizio se richiesto dalla normativa vigente, è comunque sempre vietata per pubblicizzare attività commerciali di vendita di prodotti e/o servizi a scopo di lucro, eccetto per quelle collocate in corrispondenza dell'attività di vendita (v.bacheche per agenzie immobiliari e vetrine di esposizione), e per quelle di esposizione delle locandine cinema-tografiche ovunque siano collocate. Per quanto concerne le dimensioni e le modalità di installazione, gli impianti di pubblicità e propaganda dovranno attenersi, in via ordinaria, a quanto prescritto dal presente piano per le affissioni di cartelli, punto 9a.3 rispettando quindi gli stessi criteri di posizionamento (Elenco A - Nuove Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna). Tutti gli impianti non riconducibili alle categorie espressamente normate dal presente piano possono essere autorizzati ai sensi dell'art.14, previa approvazione della Giunta</p>	<p><u>9a.7-Impianto di pubblicità e propaganda</u> Idem</p> <p>In tale categoria rientrano i seguenti mezzi: <u>Le bacheche/vetrine</u> - manufatti aventi un frontale apribile posizionate sulle facciate degli edifici privati o sulle colonne dei porticati pubblici o di uso pubblico, necessitano di autorizzazione se posizionate lontano dalla sede ove si svolge l'attività pubblicizzata e fatto salvo il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta; si seguono le prescrizioni degli art. 49 e 56 del regolamento edilizio. <u>Le locandine</u> - sono ammesse in tutto il territorio comunale all'interno dei negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché sulle vetrine ove si svolge l'attività, senza richiesta di autorizzazione ma previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta ai sensi dell'art. 33 del Regolamento. In tutto il territorio comunale, è vietata l'affissione di locandine, qualunque sia la natura del messaggio pubblicizzato, direttamente sulle strutture murarie, sulle facciate degli edifici pubblici e privati e sulle vetrine degli esercizi commerciali chiusi per cessata attività. <u>Le strutture leggere e amovibili (quali espositori, lavagne, porta menù e totem in cartone o polionda automontanti ecc)</u> che segnalano la presenza di un esercizio commerciale/pubblico esercizio o prodotti/servizi allo stesso riferiti, sono ammesse su suolo pubblico o aperto al pubblico transito, in tutto il territorio comunale - con i limiti per il centro storico di cui all'art. 2.2 - senza richiesta di autorizzazione ma previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, a condizione che siano collocati solo durante l'orario di apertura in aderenza all'ingresso/vetrine fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte del Comando Polizia Locale che non si crei intralcio alla circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli.</p>
---	---

<p>9b - Pubblicità effettuata con veicoli</p> <p>9b.1 Si considera tale la pubblicità effettuata con le modalità espletate al comma 3 dell'art. 9 del REGOLAMENTO, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 57 del D.P.R. 495/92.</p> <p>9b.2 Tale forma di pubblicità è consentita in tutto il territorio comunale, ma viene limitata dalle prescrizioni di cui al comma 10 dell'art. 7.</p> <p>9b.3 Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità con veicoli dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, fatto salvo il pagamento dell'imposta, ove dovuta.</p>	<p>9b - Pubblicità effettuata su e con veicoli</p> <p>9b.1 La pubblicità effettuata sui veicoli con scritte in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio, ancorché effettuata per conto terzi, non è soggetta ad autorizzazione ma solo alle limitazioni contenute nei commi 4, 5 6 e 7 dell'articolo 57 del Regolamento di Attuazione ed al pagamento dell'imposta, ove dovuta;</p> <p>9b.2 È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità, anche in via temporanea o provvisoria, non conforme all'art. 57 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.</p> <p>9b.3 È consentita la pubblicità effettuata con autoveicoli per uso speciale così classificati dall'articolo 54, comma 1, lettera g) 17, del Codice della Strada ed appositamente omologati a tal fine, tra i quali sono compresi anche i carrelli rimorchi utilizzabili a fini pubblicitari mentre sono esclusi i ciclomotori a tre ruote (APE CAR);</p> <p>9b.4 La pubblicità è altresì consentita mediante le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante.</p> <p>9b.5 La sosta dei mezzi descritta ai commi 4 e 5 è consentita nei limiti definiti dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti ovvero per massimo 48 ore. La sosta prolungata oltre tale limite comporta l'assimilazione del veicolo ad un mezzo pubblicitario statico e quindi la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo che sia privata di efficacia oppure dovrà essere autorizzata; in tal caso si applicano i limiti e i divieti stabiliti dal presente Piano per i cartelli pubblicitari temporanei.</p>
<p>9b.4 Nel Centro abitato è vietata la sosta dei rimorchi (c.d. carrelli appendice) attrezzati di pannelli pubblicitari quando siano staccati dal veicolo trainante</p>	<p>9b.6 Idem.</p> <p>9b.7 Il presente articolo si applica anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica.</p>

<p>9c - Pannelli luminosi e proiezioni (schede A6, A6b dell'ABACO) 9c.1 Si considera tale la pubblicità definita al comma 4 e 5 dell'art. 9 del REGOLAMENTO)</p>	<p>9c - Pannelli luminosi e proiezioni (schede A6, A6b dell'ABACO) Idem</p>
<p>9c.2 Per quanto riguarda il posizionamento su suolo pubblico per questi tipi di impianto si deve far riferimento alle posizioni indicate nella "Tav. E – Individuazione Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna" e di conseguenza all' Elenco A - Nuove Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna (v. 9a.3), salvo quanto previsto all'art. 1.6.</p>	<p>Idem</p>
<p>9c.3 Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del REGOLAMENTO e dall'art. 50 del D.P.R. 495/1992</p>	<p>Idem</p>
	<p>9c.4 La diffusione di messaggi o avvisi al pubblico, effettuata mediante visori o monitor collocati nelle vetrine per pubblicizzare prodotti venduti o servizi svolti prevista all'art. 9 del Regolamento e all'art. 50 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione e al pagamento dell'imposta, ove dovuta ai sensi dell'art 33 del Regolamento.</p>
<p><u>9d.4 Pubblicità in forma ambulante</u> E' possibile, previa autorizzazione fare pubblicità mediante volantinaggio esclusivamente con il sistema mano a mano. E' vietato sostare in luogo pubblico con veicoli privati dotati di mezzo pubblicitario. E' altresì vietato abbandonare materiale pubblicitario sull'intero territorio comunale e sulle autovetture in sosta.</p>	<p><u>9d.4 Pubblicità in forma ambulante</u> E' possibile, previa autorizzazione fare pubblicità mediante distribuzione di volantini, opuscoli, brochure e di oggettistica pubblicitaria esclusivamente con il sistema mano a mano. È consentita la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli (c.d. sandwich man e simili). Idem</p>

Art.12 Installazione su aree di proprietà comunale	Art.12 Installazione su aree di proprietà comunale
12.1 L'installazione di impianti destinati alla pubblicità privata esterna permanente, su aree di proprietà comunale, può essere autorizzata:	12.1 L'installazione di impianti destinati alla pubblicità privata esterna permanente, su aree ed immobili di proprietà comunale, può essere autorizzata
a)per impianti pubblicitari come individuati agli artt. 9a.3, 9a.7 e 9c delle presenti N.D.A. solo ed esclusivamente nelle aree individuate alla Tav.E- Individuazione Ubicazione Impianti di Pubblicità Esterna e al corrispondente elenco A;	idem
b) per impianti pubblicitari di servizio di cui all'art.9a.6 in tutto il territorio, con i limiti ivi previsti	idem
c)per preinsegne (art.9a.2) in tutto il territorio	idem
L'autorizzazione comprende anche la concessione di occupazione suolo pubblico.	idem
Art.13 Installazione su proprietà privata	Art.13 Installazione su proprietà privata
13.1 Il Comune rilascia la prescritta autorizzazione, salvo i diritti dei terzi, anche per i mezzi pubblicitari da installare su suolo o area di proprietà privata.	13.1 Il Comune rilascia la prescritta autorizzazione, salvo i diritti dei terzi, anche per i mezzi pubblicitari da installare su suolo o area di proprietà privata, previo consenso scritto della proprietà e/o dell'Amministratore del Condominio da allegare all'istanza, qualora diversi dal richiedente.

<p>Art.14 Autorizzazioni 14.1 La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte degli Uffici Comunali competenti in materia, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento della relativa imposta.</p> <p>14.2 La pubblicità deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione di pubblicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali, – a mezzo di locandine esposte all'interno dei negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché sulle relative vetrine, – su veicoli dell'impresa o veicoli speciali con i limiti di cui all'art. 7.10 <p>sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.</p> <p>14.3 La pubblicità riguardante la locazione e la compravendita degli immobili se, e nel solo caso in cui, è effettuata tramite gli appositi cartelli di misura unificata, è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali purché il cartello sia apposto sull'immobile a cui si riferisce o nelle immediate pertinenze accessorie (art. 33 del REGOLAMENTO).</p>	<p>Art.14 Autorizzazioni Idem</p> <p>Il rilascio è condizionato alla verifica del rispetto da parte del richiedente di eventuali precedenti autorizzazioni e della regolarità dei pagamenti dell'imposta dovuta</p> <p>14.2 La pubblicità deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali – a mezzo di locandine e altri mezzi pubblicitari esposti all'interno dei negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché nelle relative vetrine e sulle porte di ingresso – su e con veicoli dell'impresa o veicoli speciali con i limiti di cui all'art. 9b – a mezzo di strutture leggere e amovibili con i limiti di cui all'art.2.2 e 9a7. – con i cartelli di misura unificata riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili apposti nel rispetto dell'art. 7.12 <p>sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.</p> <p>Abrogato e accorpato al c.2</p>
---	---

<p>14.4 L'autorizzazione potrà essere di natura temporanea o permanente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'autorizzazione temporanea deve avere come oggetto messaggi pubblicitari aventi efficacia limitata nel tempo e riguarda le seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> a) locandine, stendardi, bandiere e gonfaloni (art. 9a.4 schede A12 e A13 dell'ABACO) b) segno orizzontale reclamistico (art. 9a.5) c) pubblicità effettuata con veicoli (art.9b) d) pubblicità varia ovvero ambulante, fonica, con aeromobili ecc (art. 9d) e) cartello stradale o palina (scheda A11 dell'ABACO) f) pubblicità su ponteggi di cantiere e simili (art. 6.7) <p>Nel caso di pubblicità effettuata con installazioni su suolo pubblico la durata massima dell'autorizzazione per ciascuna ditta richiedente reclamizzata è di 90 giorni nell'anno solare anche non consecutivi, con massimo 20 esposizioni nel territorio cittadino per ciascun periodo; la superficie massima di occupazione del suolo pubblico è di mq. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'autorizzazione permanente si applica in tutti gli altri casi e la sua durata è pari ad anni tre rinnovabili. 	<p>14.3 L'autorizzazione potrà essere di natura temporanea o permanente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'autorizzazione temporanea deve avere come oggetto messaggi pubblicitari aventi efficacia limitata nel tempo e riguarda le seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> a) locandine, stendardi, bandiere e gonfaloni (art. 9a.4 schede A12 e A13 dell'ABACO) b) segno orizzontale reclamistico (art. 9a.5) c) pubblicità effettuata con veicoli (art.9b) d) pubblicità varia ovvero ambulante, fonica, con aeromobili ecc (art. 9d) e) cartello stradale o palina (art. 7.14 e della scheda A11 dell'ABACO) f) pubblicità su ponteggi di cantiere e simili di durata pari alla durata del titolo edilizio a cui si riferiscono (art. 6.7) <p>Abrogato e accorpato alla lett. e)</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'autorizzazione permanente si applica in tutti gli altri casi e la sua durata è pari ad anni tre rinnovabili. Nel caso di più preinsegne sullo stesso palo autorizzate in tempi diversi, le rispettive scadenze saranno ricondotte e unificate per quanto possibile, alla scadenza più favorevole per il richiedente o al 31 dicembre del terzo anno.
<p>14.5 L'autorizzazione, sia permanente che temporanea, viene concessa con provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio.</p>	<p>14.4 idem</p>

<p>14.6 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata e istruita secondo le modalità previste dall'art. 11 del REGOLAMENTO e dell'art. 53 c. 5 del DPR 495/1992. Nel caso di impianti posti in opera su edifici pubblici e/o privati sarà verificata anche la conformità alla normativa urbanistico edilizia acquisendo il parere dell'Ufficio competente.</p>	<p>14.5 idem</p>
<p>14.7. A richiesta scritta dell'interessato, da presentare all'Ufficio competente almeno un mese prima della scadenza, l'autorizzazione per pubblicità permanente può essere rinnovata per eguale periodo alle stesse condizioni in essere; diversamente verrà rilasciata una nuova autorizzazione previa istruttoria per la verifica delle nuove condizioni.</p>	<p>14.6. A richiesta scritta dell'interessato, da presentare all'Ufficio competente almeno un mese prima della scadenza, l'autorizzazione per pubblicità permanente può essere rinnovata per eguale periodo alle stesse condizioni in essere, previa verifica del rispetto della precedente autorizzazione e della regolarità dei pagamenti dell'imposta dovuta; diversamente verrà rilasciata una nuova autorizzazione previa istruttoria per la verifica delle nuove condizioni. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione prevista all'art. 15.2</p>
<p>14.8 E' soggetta a comunicazione la variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria</p>	<p>14.7 idem</p>
<p>14.9 L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse, per decadenza, per revoca o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, sono applicate le sanzioni previste dal REGOLAMENTO per la pubblicità abusiva.</p>	<p>14.8 idem</p>
<p>14.10 Gli obblighi del titolare dell'autorizzazione sono descritti all'art. 12 del REGOLAMENTO</p>	<p>14.9 idem</p>

<p>Art.15 Concessioni. 15.1 L'Amministrazione Comunale può concedere aree di proprietà comunale per l'istallazione di impianti destinati alla pubblicità permanente come descritto all'art. 12 delle presenti N.D.A.</p> <p>Può concedere altresì l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari degli spazi risultanti dal presente Piano, nella quota prevista per le Affissioni Dirette.</p> <p>15.2 La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o d'affitto anche la corresponsione della relativa imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione del suolo pubblico</p>	<p>Art.15 Concessioni 15.1 L'Amministrazione Comunale concede a terzi il suolo pubblico ed eventualmente i fabbricati di proprietà comunale per l'istallazione di impianti destinati alla pubblicità permanente come descritto all'art. 12 delle presenti N.D.A.</p> <p>15.2 Il Comune può individuare il soggetto terzo mediante procedure concorsuali o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia Oltre al versamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione del suolo pubblico, nel caso di assegnazione della proprietà comunale a mezzo di procedura concorsuale, la ditta sarà tenuta al pagamento di un canone di concessione che sarà posto a base del bando di gara.</p> <p>Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni da concedere anche raggruppate per lotti, la durata dell'autorizzazione, il canone di concessione ed altre clausole ivi inclusa l'individuazione di particolari categorie di soggetti ammessi a partecipare, la prelazione per l'attuale occupante e vincoli aggiuntivi nel caso di ubicazioni specifiche.</p> <p>15.3 Il Comune può concedere altresì l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari degli spazi risultanti dal presente Piano, nella quota prevista per le Affissioni Dirette.</p> <p>Abrogato e accorpato al c.1</p>
---	--